



**Determinazione n. 33 del 23.02.2017: Rinnovo copertura assicurativa dipendenti anno 2017  
– ASDEP**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta...”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”;
- VISTO, altresì, l’art. 10 “ Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 621 del 12/12/2016 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2017, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi; - VISTO l’art. 46 del CCNL 94/97 per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici, in base al quale è istituito un organismo interenti, che ha il compito di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali



obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza;

- VISTA la deliberazione consigliere n. 204 del 23/05/2008 con la quale si è deciso di aderire al “Contratto per la copertura assicurativa per il periodo 01.08.2006 – 31.07.2008, dell’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI e dei loro familiari fiscalmente a carico e del rischio di premorienza dei dipendenti nonché dei dipendenti degli enti pubblici coperti dalla previgente polizza assicurativa ex art. 46 del CCNL/95 e degli altri enti egualmente rientranti nella normativa di cui all’ art. 46 del predetto CCNL/95 che vorranno aderirvi”, fino al 31.07.2008 e per tutte le ulteriori proroghe che saranno stabilite;

- CONSIDERATO che detto contratto, già prorogato, è scaduto in data 31/12/2016;

- VISTA la nota dell’ASDEP, ns. prot. n. 1358 del 13/02/2017, con cui, in relazione alla su richiamata scadenza, si specifica la procedura per il rinnovo dell’assistenza sanitaria in oggetto, per un premio semestrale di € 3.646,60 (tremilaseicentoquarantasei/60);

- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

in ottemperanza alla delibera consigliere n. 204 del 23/05/2008, di aderire, per l’anno 2017, al contratto per la copertura assicurativa per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, dell’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei loro familiari fiscalmente a carico e del rischio di premorienza dei dipendenti nonché dei dipendenti degli enti pubblici coperti dalla previgente polizza assicurativa ex art. 46 del CCNL/95 e degli altri enti egualmente rientranti nella normativa di cui all’ art. 46 del predetto CCNL/95 che vorranno aderirvi.

L’impegno di spesa relativo, pari a € 3.646,60 (tremilaseicentoquarantasei/60), trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.010. (Benefici di natura socio-assistenziale) del bilancio dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari